

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6097 del 24/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago, richiesta dall'impresa F.LLI VALENTINI DI VALENTINI MARCO E STEFANO SNC inerente l'attività di riparazione meccanica-motoristica di macchine agricole e trattori.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6323 del 23/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.28940/2024

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago, richiesta dall'impresa F.LLI VALENTINI DI VALENTINI MARCO E STEFANO SNC inerente l'attività di riparazione meccanica-motoristica di macchine agricole e trattori.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP di Cavriago ad ARPAE SAC in data 09/08/2024, e acquisita al protocollo con PG/2024/0147081 – pratica Sinadoc 28940/2024 – inviata dal legale rappresentante/procuratore della ditta F.LLI VALENTINI DI VALENTINI MARCO E STEFANO SNC (P.IVA 02152600355) con sede legale nel comune di Cavriago – via Bassetta n.15/1 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente l'attività di riparazione meccanica-motoristica di macchine agricole e trattori svolta presso l'impianto ubicato in comune di Cavriago - via Bassetta n.15/1, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in

materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di Bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2024/0148813 del 13/08/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza ed il SUAP comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la corretta/completa presentazione della domanda e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- ARPAE SAC con PG/2024/0163677 del 11/09/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria in materia di scarichi idrici;

- l'Impresa istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2024/203778 del 12/11/2024, ammessa con nota ARPAE PG/2024/0206130 del 14/11/2024; la documentazione veniva trasmessa dall'impresa con nota PG/2024/231064 del 20/12/2024;

- in data 28/08/2025 sono state trasmesse dal SUAP ulteriori integrazioni volontarie inviate della Ditta, acquisite da Arpae con PG/152880, relativamente a informazioni in materia di scarichi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia per la matrice acque (PG 167503 del 23/09/2025);
- Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG/2024/161846 del 09/09/2024)

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore

dell'Impresa F.LLI VALENTINI DI VALENTINI MARCO E STEFANO SNC, per l'esercizio dell'attività di riparazione meccanica-motoristica di macchine agricole e trattori da realizzare in Comune di Cavriago, Via Bassetta, n.15/1 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa F.LLI VALENTINI DI VALENTINI MARCO E STEFANO SNC, P.IVA 02152600355, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Cavriago, Via Bassetta, n.15/1 - provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali inclusive delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125) –	Comune e/o ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'art. 8, comma 4, della Legge n. 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali" con acclusa planimetria di riferimento;
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico/Nulla osta acustico (art. 8, comma 4 della Legge n. 447/95)"

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP

e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di AUA al SUAP di Cavriago ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cavriago e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza,

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali inclusive delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche

L'azienda svolge attività di riparazione meccanica-motoristica di macchine agricole e trattori, riparando circa 150 macchine all'anno. L'attività aziendale si svolge 11 mesi all'anno, per 5 giorni a settimana, per un totale di 220 giorni/anno e, all'interno dello stabilimento, sono previsti 2 addetti.

La domanda di autorizzazione allo scarico idrico, si riferisce ad unico punto di scarico (SCARICO S1), convogliante in corpo idrico superficiale, costituito dalle seguenti tipologie di acque di scarico:

- acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio dei motori delle macchine agricole;
- acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dello stabilimento avente superficie pari a 1750 m²;
- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento.

Successivamente al passaggio nei rispettivi impianti di trattamento, tutte le acque reflue confluiscono ad un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale e ad un unico punto di scarico.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto, mentre lo scarico, nel punto S1, è di tipo discontinuo e recapita nel canale che scorre lungo Via Bassetta, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo. La stima del consumo idrico a pieno regime è di circa 100 m³/anno comprensivo di acque a uso industriale e acque ad uso domestico.

Acque reflue industriali

Le acque reflue industriali provengono dall'attività di lavaggio dei motori delle macchine agricole mediante idropulitrice, senza utilizzo di alcun detergente con un consumo idrico stimato in circa 100 litri per ogni lavaggio. Lo scarico attuale sarà di 400 litri a settimana, pari a circa 18 m³/anno, ma l'impianto di trattamento è stato sovradimensionato in quanto la ditta richiedente prevede futuri ampliamenti dell'attività, con uno scarico massimo previsto pari a circa 98 m³/anno.

L'impianto di trattamento ha potenzialità massima di trattamento pari a 16,5 m³/g e portate di punta pari a 1,05 m³/ora ed è costituito da:

- vasca di sedimentazione con volume pari a 6.65 m³;
- vasca di disoleazione con volume pari a 3 m³ dotata di filtro a coalescenza;
- sezione di biofiltrazione con volume pari a 3.3m³;
- sezione di finissaggio con filtrazione a quarzite e carboni attivi da 1.6 m³ complessivi;
- pozzetto di ispezione.

Acque di prima pioggia

Le acque di prima pioggia provengono dal piazzale dello stabilimento (superficie pari a 1.750 m²), sul quale sussiste il rischio di dilavamento da superfici impermeabili di sostanze pericolose.

L'impianto di trattamento è costituito da:

- by-pass per le acque di seconda pioggia;
- vasca di accumulo e decantazione delle acque di prima pioggia con volume di 19.5 m³, di cui 17.6 m³ per le acque e 2 m³ per l'accumulo di sabbie;
- pompa di rilancio del disoleatore con portata regolabile, con portata massima pari a 3.5 l/sec;
- disoleatore con filtro in fibra oleo-assorbente avente volume di 2 m³;
- pozzetto d'ispezione.

Acque reflue domestiche

Le acque reflue domestiche provengono dai servizi igienici del fabbricato nel quale operano 2 addetti, che corrisponde a un dimensionamento dell'impianto di trattamento pari a 1 A.E.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema di depurazione costituito da:

- fossa Imhoff, con volume pari a 0,93 m³;
- filtro batterico anaerobico da 1,3 m³;
- pozzetto di ispezione finale.

La planimetria di riferimento è la Tavola 01 - Rev. 01 datata 17/12/2024 e acquisita al protocollo di Arpae n.231064 del 20/12/2024 e allegata alla presente.

Impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale con scarico in acque superficiali

Tutte le acque reflue trattate vengono convogliate in una vasca di fitodepurazione a flusso orizzontale con superficie pari a 72 m². La ditta richiedente afferma che tale vasca non è stata progettata ad ulteriore affinamento depurativo, ma per limitare l'immissione di acqua nel canale superficiale nel quale recapita lo scarico. Per tale motivo, questo impianto non viene autorizzato come fase depurativa dei reflui e le prescrizioni e i limiti di legge per ciascuna delle tre tipologie di scarico devono essere rispettate nei pozzetti di ispezione/prelievo relativi a ciascuno di essi.

Le acque scaricate vengono laminate nel rispetto del criterio dell'invarianza idraulica entro il valore massimo di 20 litri/Ha/sec rapportato alla superficie territoriale del lotto afferente.

PRESCRIZIONI PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Per gli impianti di depurazione, sia delle acque reflue industriali, che di prima pioggia, l'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Dovrà inoltre essere eseguito un collaudo funzionale dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato e il collaudo dell'impianto dovranno essere tenute in azienda e dovranno essere messe in visione agli agenti accertatori.
3. Per lo scarico S1, a valle del trattamento con impianto di depurazione, e prima dell'immissione nella condotta di adduzione alla vasca di fitodepurazione, si devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. Il punto di controllo e prelievo posto a valle idraulica dell'impianto di depurazione e a monte idraulica dell'immissione nella vasca di fitodepurazione, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
7. Al punto di controllo, devono essere effettuati 2 auto-controlli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare, sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D. Lgs. 152/99: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, idrocarburi totali, tensioattivi totali, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore).
8. I certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto precedente dovranno essere conservati e consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
9. La piazzola di lavaggio deve avere una pendenza adeguata al fine di evitare la fuoriuscita di reflui

industriali nell'area cortiliva.

10. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell' impianto di trattamento, secondo le indicazioni del costruttore, da parte del proprietario o di ditta specializzata, con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo, e con una frequenza non superiore all'annualità, e si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa a tali interventi di manutenzione.
11. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.. Le registrazioni (RENTRI), i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
12. In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo deve essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

PRESCRIZIONI PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

1. La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Per lo scarico S1, a valle del trattamento con impianto di depurazione e prima dell'immissione nella condotta di adduzione alla vasca di fitodepurazione, si devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 in relazione ai parametri SST, COD, e idrocarburi totali.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
6. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
7. Deve essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi indicati al punto 2, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
8. I certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto precedente dovranno essere conservati e consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
9. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia, tramite apposito limitatore di portata, dovrà essere predisposta per immettere dopo 48–72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in massimo 1,1 l/sec.
10. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
11. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi delle vasche di prima pioggia e degli impianti di disoleazione.

12. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.. Le registrazioni (RENTRI), i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

PRESCRIZIONI PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
3. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
4. A monte dello scarico sia realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza non superiore all'annualità.
6. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Settore interessato	Titolo ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla valutazione di impatto acustico, allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta dalla Ditta F.LLI VALENTINI DI VALENTINI MARCO E STEFANO SNC non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento. Pertanto l'intervento risulta acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.